

**Rapporto esplicativo sull'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro (AIGD)**

## Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
	Situazione iniziale .....	3
	Ripercussioni della legge sui giochi in denaro e della Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale .....	3
	Rapporto con gli Statuti di Swisslos .....	3
<b>2</b>	<b>Aspetti formali .....</b>	<b>4</b>
	Revisione totale .....	4
<b>3</b>	<b>Le singole disposizioni dell'Accordo .....</b>	<b>5</b>
Art. 1	Mandato di prestazioni .....	5
Art. 2	Versamento e impiego degli utili netti.....	6
Art. 3	Rappresentanti dei Cantoni aderenti in seno a Swisslos.....	8
Art. 4	Disposizioni comuni per piccole lotterie.....	8
Art. 5	Promozione della conoscenza dell'utilità pubblica .....	9
Art. 6	Modifica dell'Accordo .....	9
Art. 7	Disdetta dell'Accordo.....	10
Art. 8	Rapporto con la Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale.....	10
Art. 9	Entrata in vigore dell'Accordo .....	10
Art. 10	Abrogazione dell'IKV 1937 .....	10
Art. 11	Disposizione finale .....	11

## **1 Introduzione**

### **Situazione iniziale**

L'11 marzo 2012 Popolo e Cantoni hanno accolto il controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» e modificato l'articolo 106 della Costituzione federale (Cost.). La nuova legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) riunisce le due leggi che prima della sua entrata in vigore disciplinavano i giochi in denaro (la legge sulle lotterie e la legge sulle case da gioco) creando sul piano federale una nuova regolamentazione esaustiva di tutti i giochi in denaro in Svizzera.

La modifica dell'articolo 106 Cost. e l'ampia revisione della legislazione in materia di giochi in denaro a livello federale hanno reso necessario un adeguamento anche delle disposizioni intercantionali e cantonali. A livello intercantionale sono in particolare interessate la Convenzione intercantionale del 7 gennaio 2005 sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantionale o su tutto il territorio della Confederazione (di seguito «Convenzione del 7 gennaio 2005»), la 9a Convention du 18 novembre 2005 relative à la Loterie de la Suisse Romande (C-LoRo) tra i sei Cantoni della Svizzera Romanda e l'Accordo intercantionale del 26 maggio 1937 concernente l'organizzazione in comune di lotterie (IKV 1937) tra tutti i Cantoni della Svizzera tedesca e il Cantone Ticino.

### **Ripercussioni della legge sui giochi in denaro e della Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale**

La nuova legge sui giochi in denaro, che sostituisce la legge sulle lotterie e la legge sulle case da gioco, disciplina i giochi in denaro in maniera più ampia rispetto a quanto avveniva finora, in particolare nella legge sulle lotterie del 1923. Nella legge federale sono inoltre state riprese diverse disposizioni della normativa intercantionale vigente (Convenzione del 7 gennaio 2005, IKV 1937 e C-LoRo). Alcuni contenuti delle convenzioni non rientrano di conseguenza più nella competenza regolativa dei Cantoni e sono pertanto divenuti superflui. In altri settori, tuttavia, i Cantoni sono confrontati a un nuovo bisogno di regolamentazione, come ad esempio nell'ambito dei nuovi giochi di destrezza automatizzati e online. La Convenzione del 7 gennaio 2005 è pertanto sottoposta a una revisione integrale e si chiamerà d'ora in poi «Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale». La modifica della legislazione sui giochi in denaro a livello federale e della Convenzione del 7 gennaio 2005 comportano anche la necessità di adeguare le convenzioni intercantionali, l'IKV 1937 e la C-LoRo.

### **Rapporto con gli Statuti di Swisslos**

L'IKV 1937 e gli Statuti della società cooperativa «Swisslos Lotteria Intercantonale» (di seguito «Swisslos») sono strettamente correlati. Membri della società cooperativa sono i Cantoni aderenti all'IKV 1937.

All'entrata in vigore dell'IKV 1937 la Lotteria intercantionale (l'odierna Swisslos) proponeva unicamente biglietti. Più tardi si aggiunsero il lotto a numeri e le scommesse sportive che

furono gestiti all'inizio dalla Società Sport-Toto. Recentemente la gamma di prodotti è stata completata con un primo gioco di destrezza online (Jass). Si vuole così evitare che questo settore del mercato lucrativo per il futuro sia lasciato interamente ai gestori di giochi in denaro online da Gibilterra, Malta, ecc. Con un'offerta di giochi di destrezza online socialmente sostenibile si intende tutelare gli interessi di politica sociale e finanziaria dei Cantoni e si tiene contemporaneamente fede al principio «Per giochi in denaro al servizio del bene comune».

La ripresa delle scommesse sportive della Società Sport-Toto da parte di Swisslos e le sue conseguenze, come ad esempio il sostegno dello sport nazionale attraverso una quota dell'utile netto, e gli ampliamenti della gamma di giochi offerti sono confluiti negli Statuti di Swisslos già più volte adeguati. L'IKV del 1937, invece, da più di 30 anni non ha più subito modifiche.

La revisione dell'IKV 1937 si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate al diritto superiore. La revisione deve essere ora l'occasione per ancorare, nell'interesse della trasparenza e di una più ampia legittimazione democratica, alcuni disciplinamenti che finora erano stati inclusi unicamente negli Statuti di Swisslos.

Le modifiche del quadro giuridico (Legge sui giochi in denaro, Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale e AIGD) renderanno necessaria anche una revisione degli Statuti di Swisslos (cfr. anche art. 11 AIGD). Ai sensi dell'articolo 13 lettera I degli Statuti di Swisslos, competente in materia è l'Assemblea generale di Swisslos.

## **2 Aspetti formali**

### **Revisione totale**

La maggior parte delle disposizioni dell'IKV 1937 è stata superata dalla nuova legislazione in materia di giochi in denaro e dalla Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale. Per questo motivo è stato necessario procedere a una revisione totale dell'Accordo.

Nel complesso, la prassi attuale deve essere mantenuta. Segnatamente, la società cooperativa «Swisslos Lotteria Intercantonale», gestita dai Cantoni aderenti, continuerà ad essere l'unica società organizzatrice di lotterie e scommesse sportive di grande estensione sul territorio dei Cantoni aderenti.

In base all'articolo 48 capoverso 1 Cost. i Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti di interesse regionale. I trattati intercantionali sono accordi di diritto pubblico che due o più Cantoni concludono tra loro su un oggetto che rientra nella loro sfera di competenza. È dunque possibile concludere trattati su tutte le questioni di cui i Cantoni sono responsabili. I trattati tra Cantoni possono avere un valore negoziale o normativo oppure comprendere elementi di entrambe le categorie. I trattati con valore normativo possono essere applicati direttamente o indirettamente. Nel primo caso autorizzano e vincolano direttamente i Cantoni aderenti; nel secondo caso i Cantoni sono unicamente tenuti a modificare il loro diritto interno in base alle disposizioni del trattato.

Il presente Accordo comprende sia elementi normativi (ad es.: la designazione di Swisslos come unica società organizzatrice; la ripartizione dell'utile netto) sia elementi negoziali (ad es. la promozione della conoscenza dell'utilità pubblica). In particolare, la designazione di Swisslos come unica società organizzatrice deve essere imperativamente formalizzata a livello di legge. È pertanto importante che l'Accordo sia approvato dal legislatore cantonale mediante una procedura legislativa.<sup>1</sup> Di ciò va in particolare tenuto conto durante la consultazione, l'approvazione e la dichiarazione di adesione. A seconda del diritto cantonale applicato può inoltre essere opportuno che il governo cantonale informi per tempo in seno al Cantone dell'intenzione di adottare un Accordo.

### **3 Le singole disposizioni dell'Accordo**

#### **Art. 1 Mandato di prestazioni**

##### *Capoverso 1*

«Swisslos Lotteria Intercantonale», prima «Lotteria intercantonale», è stata costituita nel 1937 ai fini dell'organizzazione in comune di lotterie ed è oggi gestita dai Cantoni aderenti.

##### *Capoverso 2*

Swisslos offre oggi oltre a lotterie anche scommesse sportive (rilevate dalla Società Sport-Toto) e giochi di destrezza online. Per questa ragione al capoverso 2 (come anche nel titolo dell'Accordo) si impiega il termine di «giochi in denaro» al posto di quello di «lotterie» utilizzato finora. Gli utili netti che risultano dalle scommesse sportive e dai giochi di destrezza online – come quelli generati dalle lotterie – sono versati integralmente ai Cantoni a scopi di pubblica utilità. Sulla base della Cost. e della LGD l'utile netto di lotterie e scommesse sportive deve essere destinato integralmente a scopi di pubblica utilità.

Swisslos gestisce i giochi in denaro per conto dei Cantoni aderenti nel rispetto del quadro giuridico vigente (la Legge federale sui giochi in denaro, la Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale e il presente accordo).

##### *Capoverso 3*

Sulla base dell'articolo 23 capoverso 1 LGD i Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive che rientrano nella definizione e di giochi di grande estensione ai sensi dell'articolo 3 lettera e LGD. Questo disciplinamento intende consentire ai Cantoni di proseguire con la prassi seguita finora (messaggio, FF 2015 6906). La limitazione a una sola società organizzatrice sul territorio della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino è disciplinata nella Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (art. 49). Come avvenuto finora, Swisslos Lotteria Intercantonale viene designata dai

---

<sup>1</sup> Cfr. decisione del Tribunale federale 1A.183/1998 consid. 3d. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale eccezionalmente può bastare una decisione del Governo, purché esista una norma di delega esplicita e concreta in tal senso. Rispetto a questa procedura è ad ogni modo preferibile una decisione del Parlamento, tanto più che nella dottrina è regolarmente messa in discussione la legittimazione democratica degli accordi intercantonali. Occorre garantire che l'applicazione di norme dell'Accordo non venga più tardi contestata con la motivazione che dal punto di vista dei singoli Cantoni un accordo non costituisce una base giuridico-formale.

Cantoni aderenti come unica società organizzatrice di lotterie e scommesse sportive di grande estensione ai sensi dell'articolo 3 lettera e LGD.

Il Tribunale federale ha confermato più volte l'ammissibilità dei monopoli esistenti dal punto di vista del diritto vigente. Ha ribadito, inoltre, che esiste un interesse pubblico a combattere la dipendenza dal gioco, a proteggere dai pericoli di pratiche fraudolente e a un impiego ampio e trasparente dei proventi delle lotterie. Alla luce di questi obiettivi, secondo il Tribunale federale, la prassi di autorizzazione restrittiva applicata finora non è da ritenersi sproporzionata (TF del 17 gen. 2012, 2C\_859/2010, consid. 4; cfr. anche DTF 135 II 338 segg.). Nel 2015 il Tribunale federale ha nuovamente ribadito l'ammissibilità del monopolio delle lotterie (2C\_1086/2013, consid. 7.2). Gli obiettivi ritenuti ammissibili dal Tribunale federale rimangono invariati anche nell'ambito del nuovo quadro giuridico.

## **Art. 2      Versamento e impiego degli utili netti**

### *Capoverso 1*

Tutti gli utili netti (anche quelli che risultano dai giochi di destrezza) sono destinati ai Cantoni aderenti ai sensi capoverso 1. Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 LGD, gli organizzatori versano gli utili netti ai Cantoni in cui si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive. Il concetto di «utile netto» è desunto dall'articolo 125 capoverso 2 LGD. L'articolo 125 capoverso 1 LGD stabilisce, inoltre, che gli utili netti delle lotterie e delle scommesse sportive devono essere destinati integralmente a scopi di utilità pubblica. L'elenco dei singoli ambiti (culturale, sociale e sportivo) non è esaustivo. Anche in questo caso, si intende mantenere inalterata la prassi attuale nel quadro delle nuove disposizioni del diritto federale.

### *Capoverso 2*

In base all'articolo 127 LGD i Cantoni disciplinano in un atto normativo la procedura per la ripartizione dei fondi e i servizi che ne sono responsabili nonché i criteri che quest'ultimi devono applicare per la concessione di contributi. I Cantoni possono impiegare una parte degli utili netti a scopi di utilità pubblica sul piano intercantonale, nazionale e internazionale.

Da sempre una parte degli utili netti è destinata allo sport nazionale (Swiss Olympic, calcio e hockey su ghiaccio svizzeri). Finora il sostegno dello sport nazionale attraverso la Società Sport-Toto era regolato unicamente dall'articolo 6 degli Statuti Swisslos nonché da contratti tra la società Sport-Toto, la Loterie Romande e Swisslos.<sup>2</sup> L'attuale formula con la ripartizione dei fondi allo sport nazionale attraverso la Società Sport-Toto non è tuttavia più in grado di adempiere le disposizioni degli articoli 125 seg. LGD.

La Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale prevede pertanto che in futuro l'assegnazione delle risorse allo sport nazionale non avvenga più attraverso la Società

---

<sup>2</sup> Fin dalla sua fondazione nel 1938 la Società Sport-Toto ha sostenuto lo sport nazionale a livello sia agonistico sia popolare. Fino al 2006 ha gestito le scommesse sportive. Al momento dell'introduzione del Lotto svizzero nel 1970, che come ci si poteva attendere ha sottratto importanti fette di mercato all'allora Sport-Toto, ha ottenuto garanzie dei diritti acquisiti.

Sport-Toto (che ha la forma di un'associazione), bensì mediante la Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera, una fondazione di diritto pubblico gestita e controllata dall'Ente intercantonale dei giochi in denaro. Inoltre, la Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale prevede che la CDGD decida ogni quattro anni l'importo da utilizzare a favore dello sport nazionale.

Il paragrafo 2 sancisce il principio secondo cui una parte degli utili netti viene destinata ogni quattro anni alla promozione dello sport nazionale. Il contributo alla Fondazione viene versato annualmente.

Il finanziamento di progetti di utilità pubblica come i giochi olimpici o le esposizioni nazionali, fatta eccezione per il contributo a sostegno dello sport nazionale, non è disciplinato in maniera specifica. Il numero di progetti simili negli ultimi quindici anni è stato esiguo e i vantaggi della collaudata procedura di ripartizione federale prevalgono.<sup>3</sup> Il sostegno alle grandi feste federali (tra l'altro la Festa federale di ginnastica, la Festa federale di tiro, la Festa federale di lotta svizzera), a partire dalla decisione corrispondente dell'Assemblea generale di Swisslos nel novembre del 2005, ha luogo sotto forma di sponsorizzazione o più precisamente di una procedura standardizzata di sponsorizzazione e viene contabilizzato come spesa di esercizio. Questa procedura rappresenta una notevole semplificazione dal punto di vista amministrativo e consente inoltre di esigere dagli organizzatori delle contropartite a livello comunicativo. Si tratta di una soluzione che si è dimostrata valida e che si è pertanto deciso di mantenere. In base a questo modello si è in particolare imposta la prassi per cui la Loterie Romande sostiene le feste federali che si tengono in Romandia e Swisslos quelle organizzate invece sul territorio di cui la società cooperativa è responsabile.

### *Capoverso 3*

Secondo il messaggio sulla LGD, i Cantoni sono liberi di definire in concreto la chiave di riparto, ad esempio in base alla popolazione residente e/o agli introiti lordi realizzati per Cantone (FF 2015 6950). Finora l'IKV 1937 e gli Statuti di Swisslos comprendevano direttive sulla ripartizione dell'utile netto. Ai fini di garantire la trasparenza e la legittimità democratica, d'ora in avanti la chiave di riparto dovrà tuttavia essere definita a titolo definitivo a livello dell'Accordo intercantonale. Potrà così essere modificata soltanto nel quadro di una modifica dell'AIGD.

L'IKV 1937 prevedeva originariamente che gli utili netti delle lotterie fossero ripartiti tra i Cantoni in proporzione alla popolazione residente (art. 5 IKV 1937). Il meccanismo di ripartizione si è poi sviluppato.

- Ad ogni Cantone veniva versato previamente un contributo fisso; il rimanente importo era ripartito in base alla popolazione (art. 5 Statuti Swisslos<sup>4</sup>). Questo disciplinamento valeva e vale solo per lotterie sotto forma di biglietti.
- A partire dal 1970 si aggiunsero i lotto a numeri che Swisslos offrì dapprima su base contrattuale assieme alla Società Sport-Toto, alla bernese SEVA e alla Loterie Romande. Sulla scorta di una decisione dell'Assemblea dei soci del 1995 le quote di utili netti dei lotto a numeri (oggi: Swiss Lotto, EuroMillons e altri) desti-

---

<sup>3</sup> Quando un Cantone sostiene un progetto di questo tipo può autonomamente decidere se mettere a disposizione le risorse del fondo di ripartizione cantonale oppure se detrarre l'importo corrispondente dal contributo versato annualmente da Swisslos prima che sia attribuito al fondo.

<sup>4</sup> Versione del 27 novembre 2009.

nate a Swisslos sono da allora ripartite per la metà in base alla popolazione residente e per l'altra metà in base alle cifre d'affari realizzate nei singoli Cantoni (art. 6 Statuti Swisslos).

- Gli utili delle scommesse sportive rilevate dalla Società Sport-Toto nel 2006 e dei giochi di destrezza online offerti da Swisslos a partire dal 2015 sono distribuiti secondo la stessa chiave di riparto applicata nel caso dei lotto a numeri (per metà in base alla popolazione residente e per metà in base alle cifre d'affari realizzate).

Il disciplinamento del capoverso 3 (lett. a e b) riprende così la chiave di riparto degli utili netti applicata attualmente con successo.

#### *Capoverso 4*

Il capoverso 4 tiene conto, da un lato, dell'articolo 28 LGD che consente ai Cantoni di proibire lo svolgimento di determinate categorie di giochi di grande estensione. D'altro lato, implica che i membri della società cooperativa devono aderire anche alla Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale. Non possono altrimenti autorizzare sul loro territorio l'organizzazione di giochi di grande estensione. I Cantoni non partecipano agli utili netti che risultano da giochi che non si svolgono sul loro territorio.

### **Art. 3 Rappresentanti dei Cantoni aderenti in seno a Swisslos**

Ogni Cantone è rappresentato nell'Assemblea generale di Swisslos. Con l'articolo 3 i Cantoni si impegnano a delegare un membro del loro Governo in seno all'Assemblea generale. Quest'ultimo, perché la normativa sia adempiuta, deve essere un membro attivo del Governo. In questo modo si intende garantire la difesa degli interessi dei Cantoni quali proprietari di Swisslos. Occorre tenere presente, che a causa dei disciplinamenti concernenti l'inconciliabilità nella Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (art. 39 cpv. 2 CGD) non è possibile delegare in seno all'Assemblea generale di Swisslos lo stesso membro del Governo cantonale che siede nella Conferenza dei direttori cantionali dei giochi in denaro.

### **Art. 4 Disposizioni comuni per piccole lotterie**

Le piccole lotterie sono limitate per definizione al Cantone responsabile dell'emissione (cfr. art. 3 lett. f LGD). La legge sui giochi in denaro e la relativa ordinanza stabiliscono inoltre la somma totale massima delle poste e altre limitazioni e requisiti in materia di piccole lotterie.

#### *Capoverso 1*

È opportuno prevedere anche per il presente Accordo una limitazione delle piccole lotterie. Questo anche poiché l'organizzazione di gran parte delle piccole lotterie è demandata a Swisslos. Swisslos organizza questo tipo di lotterie come quote di uno dei suoi biglietti gratta e vinci, versando agli organizzatori delle piccole lotterie una parte dell'utile. Se non

fossero più introdotte delle limitazioni, il numero di piccole lotterie potrebbe crescere considerevolmente. A farne le spese sarebbe il fondo di ripartizione delle risorse dei Cantoni che vedrebbe diminuire gli utili da grandi lotterie destinategli.

L'ordinanza sui giochi in denaro del Consiglio federale prevede una somma totale massima delle poste delle piccole lotterie pari a 100 000 franchi. Per le piccole lotterie organizzate per finanziare un evento di rilevanza sovraregionale la somma totale massima è fissata a 400 000 franchi. Con l'attuale contingente pari a 1,50 franchi pro capite della popolazione il contingente complessivo nel territorio in cui Swisslos è autorizzata a operare ammonta a ca. 9,2 milioni di franchi. Di questo contingente complessivo oggi sono utilizzati circa 5,7 milioni; l'evoluzione è stabile (valore medio 2010-2015 = 5,5 mio. fr.). Tuttavia, ad esempio nel 2015, il contingente di 21 piccole lotterie con una somma totale delle poste di 4,1 milioni di franchi è stato destinato a piccole lotterie con una somma delle poste superiore a 100 000 franchi. Le somme totali delle poste delle piccole lotterie dovranno in futuro essere ridotte almeno parzialmente.

Sulla scorta dei risultati della procedura di consultazione il contingente viene portato a 2,50 franchi pro capite della popolazione (corrisponde per l'intero territorio in cui Swisslos è autorizzata a operare a ca. 15,3 mio di fr. all'anno). Ad ogni Cantone deve essere messa a disposizione una somma minima di 100 000 franchi. Così anche i Cantoni con meno popolazione possono esaurire la somma totale massima delle poste per una piccola lotteria prevista dalla Confederazione. L'incremento dei contingenti per i Cantoni con meno popolazione non pare porre problemi, poiché finora il contingente complessivo per le piccole lotterie non è stato nemmeno lontanamente esaurito. I due adeguamenti non dovrebbero avere effetti rilevanti sulle risorse destinate ai Cantoni per scopi di utilità pubblica.

### *Capoversi 2 e 3*

Come finora, non è consentito riportare i contingenti dei totali delle poste non utilizzati agli anni successivi (oppure – con operazione equivalente dal punto di vista del risultato – impegnare anticipatamente il contingente dell'anno civile successivo). Ciò sarebbe infatti incompatibile con l'idea di fondo di una limitazione del volume delle piccole lotterie. Rimane possibile rinunciare a parti di contingente inutilizzate in favore di altri Cantoni. Questa soluzione si è infatti dimostrata valida per i piccoli Cantoni.

## **Art. 5      Promozione della conoscenza dell'utilità pubblica**

È nell'interesse dei Cantoni che l'opinione pubblica e soprattutto i beneficiari degli utili netti dei giochi in denaro siano informati sull'utilità pubblica della società cooperativa e sulla provenienza delle risorse versate. L'obbligo dei Cantoni di comunicare in futuro la provenienza dei fondi al momento dell'assegnazione e di prescrivere ai beneficiari degli utili netti di rendere noto il sostegno ricevuto quanto meno utilizzando il logo di Swisslos, ma meglio ancora con annunci pubblicitari e simili, deve essere ancorato a livello di legge.

## **Art. 6      Modifica dell'Accordo**

Le modifiche degli accordi devono in linea di principio seguire la via percorsa per concludere il trattato.

La conclusione dell'Accordo come pure la sua modifica necessitano dell'approvazione da parte di tutti i Cantoni aderenti. Una modifica dell'Accordo, analogamente alla sua conclusione, per essere valida dal punto di vista giuridico-formale deve passare attraverso un lungo processo in tutti i Cantoni. La procedura necessaria per modificare l'Accordo può essere avviata solo con il consenso di una maggioranza qualificata dei Cantoni. A questo scopo è necessaria l'approvazione di tre quarti dei rappresentanti di tutti i Cantoni aderenti. Il capoverso 3 prevede una procedura semplificata per le modifiche per le quali non esiste un margine discrezionale (ad esempio per adeguamenti al diritto superiore).

#### **Art. 7 Disdetta dell'Accordo**

Il termine di disdetta è prolungato rispetto a quello previsto dall'IKV 1937, in modo da tenere conto delle mutate condizioni legali e di esercizio.

Il secondo capoverso chiarisce che la disdetta da parte di un Cantone comporta la fine della validità dell'Accordo unicamente sul suo territorio cantonale. Per il Cantone che disdice l'Accordo ciò significa che sul suo territorio non sarà più possibile organizzare giochi di grande estensione. L'articolo 49 CGD prevede, infatti, che sul territorio della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino può essere rilasciata un'unica autorizzazione; ai sensi dell'articolo 21 LGD, inoltre, chi intende organizzare giochi di grande estensione necessita di un'autorizzazione da parte dell'autorità intercantonale.

La validità del presente Accordo non risulterebbe pregiudicata nel caso in cui la CGD fosse abrogata a causa della sua disdetta da parte di un Cantone. Swisslos potrebbe continuare a esistere come azienda e proseguire l'esercizio delle sue attività (per quanto il Tribunale federale non disponesse altrimenti).

#### **Art. 8 Rapporto con la Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale**

Sia la Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale che il presente Accordo rappresentano convenzioni intercantionali di diritto formale. Nel caso di collisione tra la CGD e il presente Accordo prevalgono i disciplinamenti della CGD.

#### **Art. 9 Entrata in vigore dell'Accordo**

L'entrata in vigore dell'Accordo richiede l'approvazione di tutti i Cantoni aderenti all'IKV 1937. I Cantoni notificano la loro adesione all'Assemblea generale di Swisslos. Quest'ultima comunica a sua volta l'entrata in vigore dell'Accordo ai Cantoni e alla Confederazione.

#### **Art. 10 Abrogazione dell'IKV 1937**

Il presente accordo sostituisce l'IKV 1937.

## **Art. 11      Disposizione finale**

La revisione totale dell'IKV comporta una revisione degli Statuti di Swisslos. Le disposizioni sulla ripartizione dell'utile netto (art. 3) devono essere riprese negli Statuti, come pure le disposizioni sui rappresentanti dei Cantoni nella società cooperativa. Il periodo di 6 mesi previsto è da ritenersi adeguato, tanto più che i lavori di revisione potranno già essere avviati durante il processo di ratifica dell'AIGD.